



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 514	del 17 dicembre 2024		
Oggetto:	Delega al Presidente per la sottoscrizione del contratto di servizio con Sport e Salute SpA relativo all'esercizio 2025 con rinnovo all'esercizio 2026.		
<u>Esecuzione:</u>	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Conoscenza:</u>	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Consegnata il:</u>	_____		

LA GIUNTA NAZIONALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto del CONI ed in particolare l'art. 7 dello Statuto che indica le funzioni della Giunta Nazionale;
- VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, nella sua versione attualmente in vigore, approvato dal Consiglio Nazionale con deliberazione n.1443 del 7 giugno 2011 e dalle Autorità vigilanti in data 6 ottobre 2011, con lettera n. 5479;
- VISTO** il Bilancio di previsione dell'Ente relativo all'esercizio 2025 che viene approvato nella riunione odierna;
- VISTO** il Decreto-legge n. 5 del 29 gennaio 2021 "Misure urgenti di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)" che ha sancito l'autonomia funzionale del CONI rispetto a Sport e salute S.p.A., e, in particolare, l'art. 1, comma 6,

Deliberazione n. 54

Riunione del 17/12/24

secondo cui *“Il CONI e Sport e Salute S.p.A. possono regolare con appositi contratti di servizio lo svolgimento di specifiche attività o servizi ulteriori a quelli propri del CONI”*;

PRESO ATTO che il CONI ha necessità di continuare ad avvalersi della Società per lo svolgimento di alcuni servizi che non possono essere svolti con il solo personale dipendente;

PRESO ATTO che il CONI e Sport e Salute S.p.A. hanno provveduto ad avviare le opportune attività negoziali al fine di pervenire alla stipula di un contratto tra le stesse;

PRESO ATTO della condivisione tra i competenti uffici del CONI e Sport e Salute del contenuto contrattuale dell'accordo ove è specificata la valorizzazione e quantificazione delle attività e dei servizi che saranno resi da Sport e Salute all'Ente per l'esercizio 2025 con previsione di rinnovo tacito per l'anno 2026, salvo disdetta scritta;

PRESO ATTO che il corrispettivo per le attività di cui sopra trova la necessaria copertura finanziaria nel bilancio previsionale dell'Ente 2025

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

Di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione del contratto di servizio tra il CONI e Sport e Salute S.p.A. che individua e valorizza le attività e i servizi che la Società dovrà rendere all'Ente dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 con previsione di rinnovo tacito per l'anno 2026, salvo disdetta scritta, in un corrispettivo complessivo pari a euro 4.632.302,00 IVA esclusa), oltre al rimborso dei costi degli acquisti diretti effettuati dalla Società per conto e su richiesta del CONI e stimati in circa € 1.000.000,00 oltre I.V.A.

Gli oneri di competenza del 2025 trovano copertura nel bilancio di previsione 2025.


Gli oneri di competenza dell'esercizio 2026 troveranno copertura nelle risorse economiche 2025 dell'Ente CONI e saranno ripresi in sede di predisposizione del bilancio di previsione esercizio 2026.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Direttore
Avv. Michele Signorini



1
514
17/12/24

CONTRATTO EX ART. 1, CO. 6, D.L. 5/2021

tra

Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con sede in Roma, Piazza Lauro de Bosis 15, codice fiscale 01405170588, in persona del Presidente, Dott. Giovanni Malagò, munito dei necessari poteri ai sensi dello Statuto e giusta delibera della Giunta Nazionale n. del 17 dicembre 2024

(di seguito anche "CONI" o "Ente")

e

Sport e salute S.p.A., con sede in Roma, Piazza Lauro de Bosis 15, P.IVA 07207761003, in persona dell'Amministratore Delegato, Dott. Diego Nepi Molineris, munito dei necessari poteri ai sensi dello Statuto e giusta delibera del Consiglio di amministrazione della Società del 20 dicembre 2024,

(di seguito anche la "Sport e salute" o "Società")

(di seguito congiuntamente anche le "Parti")

PREMESSE

- A. Il CONI, ente pubblico non economico, è la Confederazione delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate;
- B. Sport e salute S.p.A. - costituita in forza dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002 n. 178, e successive modificazioni e integrazioni - fornisce servizi di interesse generale in favore dello sport secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport;
- C. Sport e salute è Centrale di Committenza iscritta nell'elenco istituito dall'ANAC ai sensi dell'art. 63 commi 1 e 4 del D.lgs. n. 36/2023;
- D. in data 29 gennaio 2021 è stato emanato il Decreto Legge n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2021 n. 43, recante "*Misure Urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.)*" che ha sancito la rispettiva autonomia funzionale del CONI e della Società, facendo venir meno la strumentalità di quest'ultima rispetto all'Ente, strumentalità che rendeva necessaria l'esistenza di un contratto di servizio anche per le attività istituzionali dell'Ente;
- E. il comma 6 dell'art. 1 del medesimo Decreto-legge ha previsto che il CONI e Sport e salute S.p.A. possono regolare con appositi contratti di servizio lo svolgimento di specifiche attività o servizi ulteriori a quelli propri del CONI;
- F. sulla base della facoltà riconosciuta dalla norma sopra menzionata, per il tramite del

presente contratto, le Parti intendono definire e valorizzare le attività da rendersi da Sport e salute in favore del CONI dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025;
Tutto ciò premesso, rappresentando le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito, il "Contratto"), le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

(Oggetto del Contratto)

1. Con il Contratto le Parti intendono regolare lo svolgimento delle attività e dei servizi meglio specificati all'art. 3 (di seguito, le "Prestazioni") da parte di Sport e salute in favore del CONI, ai sensi dell'art. 1 comma 6 del Decreto-legge 5/2021.
2. Il CONI affida a Sport e salute – che accetta – lo svolgimento delle Prestazioni, come meglio descritte al successivo art. 3 e nei relativi allegati ivi richiamati.
3. Le Prestazioni saranno svolte da Sport e salute, sulla base dei fabbisogni espressi dal CONI.
4. Resta inteso che le Prestazioni saranno fornite da Sport e salute anche per il tramite delle proprie controllate e/o di soggetti terzi.
5. In particolare, le Parti danno atto che i Servizi IT sono forniti da Sport e salute in favore del CONI per il tramite della società controllata CONINET, così come concordato tra le Parti con nota del 15 maggio 2023 (cfr. all.n.8).

Art. 2

(Durata del Contratto)

1. Il Contratto è valido ed efficace dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2025 e sarà oggetto di rinnovo tacito per l'anno 2026, salva eventuale disdetta scritta da comunicarsi via PEC 30 giorni prima, fermo restando quanto previsto al successivo art. 6.1.
2. Fino alla stipula di un eventuale successivo accordo, limitatamente al tempo a ciò strettamente necessario, la Società assicurerà, su richiesta scritta del CONI, la continuità delle Prestazioni, ai prezzi ed alle condizioni pattuite con il presente Contratto, comunicando all'Ente il dettaglio dei costi dei servizi richiesti.

Art. 3

(Prestazioni di Sport e salute)

1. Sport e salute si impegna a svolgere secondo le modalità disciplinate al successivo art. 5, a seguito di richieste formali formulate dal CONI, con congruo anticipo rispetto alla natura e quantità delle prestazioni richieste, le seguenti Prestazioni, così come valorizzate e specificate nei documenti allegati al presente Contratto che ne costituiscono parte

integrante, nei tempi e nei modi comunque idonei a soddisfare, in maniera efficace, efficiente e tempestiva i fabbisogni del CONI, assumendo senza indugio tutte le iniziative all'uopo necessarie:

A) Servizi di Procurement - Centrale di committenza/Committenza Ausiliaria ai sensi dell'art. 63 commi 1 e 4 del D.lgs. n. 36/2023:

A1. Affidamenti diretti del CONI ed attingimento da Convenzioni/Accordi Quadro stipulati da SeS comprensivo di servizio di assistenza (all. n. 1).

A2. Committenza ausiliaria (all. n. 2)

- o Sub Allegato 2.1 modelli standard: 2.1 A) committenza ausiliaria e 2.1 B) , redazione capitolati;
- o Sub Allegato 2.2. atti di attivazione già in essere di competenza dell'esercizio 2025.

B) Servizi HR a favore del CONI

Le attività richieste dal CONI e svolte da Sport e salute sono specificate e valorizzate nel documento allegato (all. n. 3). Il servizio verrà attivato solo su espressa richiesta scritta da parte del CONI.

C) Servizi di Facility Strutture Centrali e Territoriali

Le attività sono specificate e valorizzate nel documento allegato (all. n. 4).

Si precisa che il servizio non include attività specifiche in relazione agli spazi ufficio in uso al CONI (in maniera esplicativa e non esaustiva: rinnovo degli arredi, servizi di facchinaggio, personalizzazione spazi, pulizie e vigilanza con orari e frequenze maggiori rispetto a quanto previsto per la sede di pertinenza, ecc.) non rientranti nelle attività programmate di gestione e manutenzione delle sedi. Il CONI può dunque richiedere queste attività da formalizzare con specifico atto da parte dell'Ente cui farà seguito una specifica quotazione da parte della Società.

D) Servizi di supporto nella gestione e attivazione del cliente marketing relativamente alla flotta autoveicoli

Le attività sono specificate e valorizzate nel documento allegato (all. n. 5);

E) Servizi di Facility Impianti Sportivi del CONI (Centri di Preparazione Olimpica)

Le attività sono specificate e valorizzate nel documento allegato (all. n. 6);

F) Servizi tecnici, consulenza, supervisione attività di ingegneria per nuove costruzioni/manutenzioni straordinarie sugli immobili del CONI

Le attività sono specificate e valorizzate nel documento allegato (all. n. 7) e saranno attivate tramite apposito atto:

- o Sub Allegato 7.1 modelli standard: 7.1 A) servizi di progettazione e tecnici e 7.2 B) verifica progettazione.

G) Servizi Information Technology

Le Parti danno atto che le attività di Information Technology saranno fornite in favore del CONI da parte di Sport e Salute, per il tramite della propria società in house, CONINET SpA, nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti in materia, mediante separato accordo tra CONI e CONINET S.p.A. che disciplina i servizi IT e regola i relativi corrispettivi per l'intera durata del rapporto contrattuale, come previsto dalla nota di cui all'allegato n. 8.

H) Servizi amministrativi

Le attività sono specificate e valorizzate nel documento allegato (all. n. 9);

I) Servizi relativi alle utenze di telefonia mobile

Le attività sono specificate e valorizzate nel documento allegato (all. n. 10).

2. Le Parti danno atto che le aule della Scuola dello Sport, sita presso il CPO "Giulio Onesti", sono nella disponibilità di Sport e salute - ai sensi dell'allegato A del D.L. 5/2021 - e che le attività di facility rese dal CONI in favore della Società sono descritte e valorizzate nel documento allegato (all. n. 11). Resta inteso che previa formale richiesta, Sport e salute potrà concedere l'utilizzo delle suddette aule al CONI, nel rispetto delle esigenze e della programmazione delle proprie attività.

3. Le Parti si danno atto e concordano che il CONI, nell'ambito della propria disponibilità di risorse finanziarie, può richiedere alla Società prestazioni aggiuntive (di seguito anche solo "Prestazioni Aggiuntive") di supporto alle attività dell'Ente secondo le modalità indicate nel successivo comma.

4. Le Prestazioni Aggiuntive dovranno essere formalmente richieste dal Segretario Generale all'Amministratore Delegato della Società. La Società, all'esito dell'analisi di detta richiesta, trasmetterà al CONI il preventivo con le specifiche delle Prestazioni Aggiuntive e la relativa valorizzazione. In caso di accettazione del preventivo, le Parti provvederanno a sottoscrivere il relativo atto di attivazione che costituirà parte integrante del presente Contratto.

5. Le Prestazioni e le Prestazioni Aggiuntive sono fornite dalla Società con organizzazione propria del personale e dei mezzi necessari idonei a garantire il rispetto dei livelli di servizio indicati al successivo art. 5, fermo restando quanto indicato all'art. 1 comma 4.

6. Le Parti si impegnano a verificare periodicamente lo stato di avanzamento delle attività di cui al presente articolo, con espressa indicazione dei costi sostenuti e delle previsioni di spesa per tutta la durata del Contratto.

Art. 4

(Impegni e dichiarazioni delle Parti)

1. Ai fini dell'attuazione del Contratto, l'Ente si impegna, per quanto di propria competenza, a svolgere tutte le attività e a fornire tutte le informazioni che dovessero essere necessarie o comunque utili a Sport e salute per la fornitura delle Prestazioni.

Art. 5

(Livelli di servizio)

1. Le Parti concordano che le Prestazioni e le eventuali Prestazioni Aggiuntive sono state e vengano rese secondo diligenza professionale come segue:

- a) prevedendo misure idonee a consentire l'efficace svolgimento delle Prestazioni e a promuovere tutte le azioni necessarie ad assicurare il migliore coordinamento tra le diverse strutture impegnate nell'esecuzione del Contratto;
- b) adottando modalità di erogazione delle Prestazioni coerenti e conformi con la normativa in tema di privacy e sicurezza;
- c) mettendo a disposizione dell'Ente una reportistica sullo stato di avanzamento delle Prestazioni rese e sul rispetto dei budget definiti;
- d) segnalando tempestivamente all'Ente l'eventuale scostamento, anche solo previsionale, rispetto ai corrispettivi e ai costi definiti nel Contratto;
- e) garantendo adeguati *standard* di qualità per lo svolgimento delle Prestazioni.

Art. 6

(Corrispettivi)

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3 del presente articolo, le Parti convengono che il corrispettivo per le Prestazioni di cui all'art 3.1 del presente Contratto per l'anno 2025 è stato stimato complessivamente in circa € 4.632.302 oltre I.V.A. (il "Corrispettivo"), oltre al rimborso dei costi degli acquisti diretti effettuati dalla Società per conto e su richiesta del CONI e stimati in circa € 1.000.000,00 oltre I.V.A. Si specifica che gli acquisti diretti saranno oggetto di specifica fatturazione da parte della Società a seguito di rendicontazione separata. Resta inteso che le Prestazioni Aggiuntive di cui all'art. 3.3 saranno oggetto di apposita valorizzazione, con

le modalità previste dall'art. 3.4.

Resta, altresì, inteso che, in caso di rinnovo tacito del Contratto per l'anno 2026, la valorizzazione delle Prestazioni sarà oggetto di apposita negoziazione tra le Parti.

2. Le Parti prendono atto che il Corrispettivo suindicato è stato calcolato in funzione del dimensionamento delle Prestazioni effettuato sulla base dei fabbisogni comunicati dal CONI e sulla base dei criteri di valorizzazione indicati negli allegati richiamati all'art 3 del presente Contratto. Il corrispettivo effettivo verrà quantificato sulla base delle risultanze definitive emergenti dalla consuntivazione delle attività/prestazioni rese dalla Società a favore del CONI, secondo quanto stabilito negli allegati richiamati all'art. 3 del presente Contratto.

3. Le Parti convengono altresì che il Corrispettivo suindicato non comprende la valorizzazione delle attività di cui all'articolo 3 lettera A2 e lettere F e G, il cui corrispettivo verrà consuntivato e fatturato nelle modalità descritte nei rispettivi allegati citati all'articolo 3.1. Il Corrispettivo non comprende altresì i servizi di cui all'articolo 3 lettera B, che ove attivati attraverso esplicita richiesta scritta, saranno valorizzati nella modalità descritta nel relativo allegato. Il relativo corrispettivo sarà fatturato nelle modalità descritte al successivo articolo 7.

Art. 7

(Fatturazione e modalità di pagamento)

1. Il Corrispettivo – determinato ai sensi del precedente art. 6.1 – verrà fatturato da Sport e salute in base alle Prestazioni rese e sarà liquidato dal CONI entro 30 giorni dall'emissione della relativa fattura da parte della Società che avverrà trimestralmente.
2. I corrispettivi per i servizi di cui all'art. 3 sub lettera A2 e F sono stabiliti in base alla tabella denominata "valorizzazione attività", acclusa agli allegati n. 2 e n. 7, e fatturati secondo le modalità determinate dai relativi atti di attivazione.
3. Il corrispettivo per i servizi di cui all'art. 3 lettera B, ove attivati, verrà fatturato da Sport e salute in base alle Prestazioni rese e sarà liquidato dal CONI entro 30 giorni dall'emissione della relativa fattura da parte della Società che avverrà trimestralmente.
4. Il corrispettivo per i servizi di cui all'art. 3 sub lettera G sarà fatturato da GONINET secondo quanto stabilito nel relativo accordo.
5. Il CONI si impegna a dare immediata comunicazione alla Società dell'avvenuto accredito di tutte le risorse in entrata, ai fini della regolazione dei rapporti finanziari.
6. In caso di ritardi nell'incasso delle risorse provenienti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il CONI e Sport e salute concorderanno misure ed interventi volti a garantire la continuità delle Prestazioni previste dal Contratto.

Art. 8

(Controversie)

1. In caso di controversie sulla validità, efficacia, interpretazione o applicazione del Contratto, previo tentativo di comporre amichevolmente la vertenza comunicando per iscritto l'oggetto e i motivi della contestazione all'Amministratore Delegato per la Società e al Segretario Generale per il CONI, le Parti convengono di rimettere la questione esclusivamente al giudizio del Tribunale di Roma.
2. In pendenza del giudizio di cui al comma 1, il Contratto dovrà essere regolarmente eseguito dalle Parti, senza che le reciproche obbligazioni possano essere differite, sospese o interrotte.

Art. 9

(Riservatezza)

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, durante l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in alcuna forma e di non utilizzarli a nessun titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Parti saranno tenute a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 10

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali derivante dall'attuazione del presente Contratto ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, segnatamente del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.
2. Il CONI, in qualità di Titolare del trattamento, nomina Sport e salute come Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del suddetto Regolamento, in relazione all'erogazione dei servizi prestati nell'ambito del presente Contratto.

Art. 11

(Trasparenza e Anticorruzione)

Le Parti sono obbligate, nello svolgimento del rapporto contrattuale, ad attenersi rigorosamente alle disposizioni ed agli adempimenti contenuti nella legge 6 novembre 2012, n. 190 (cd. Legge Anticorruzione) e nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"* e ss.mm.ii.

Art. 12
(Oneri fiscali)

Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'eventuale registrazione del Contratto sono a carico delle Parti in egual misura.

Art. 13
(Disposizioni transitorie - Miscellanea)

1. Le comunicazioni previste ai sensi del Contratto saranno indirizzate, per il CONI al Segretario Generale e per la Società all'Amministratore Delegato.
2. Il presente Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le Parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.
3. Per tutto quanto non espressamente citato nel Contratto, si rinvia alla normativa vigente.
4. Il presente Contratto è stato oggetto di articolata trattativa tra le Parti, che ne hanno discusso e approvato ogni singola clausola e, pertanto, gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile non trovano applicazione.

Roma,

Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Il Presidente
Dott. Giovanni Malagò

Sport e salute S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Dott. Diego Nepi Molineris